



Roma, 25 maggio 2016

Prot. n. 027sn2016

Al Signor Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca

Sen. Stefania Giannini

Piazzale Kennedy, 20

00144 ROMA

PEC: [uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)

Al Signor Ministro della Salute

On. Beatrice Lorenzin

Lungotevere Ripa

00153 ROMA

PEC: [spm@postacert.sanita.it](mailto:spm@postacert.sanita.it)

Al Signor Ministro dell'Economia e delle Finanze

On. Pier Carlo Padoan

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

PEC: [mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Al Presidente 7° Commissione permanente del Senato  
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

On. Andrea Marcucci

Mail: [andrea.marcucci@senato.it](mailto:andrea.marcucci@senato.it)

E p.c. [rosamaria.digiorgi@senato.it](mailto:rosamaria.digiorgi@senato.it)

**Oggetto: dl n. 42 del 2016 - funzionalità del sistema scolastico e della ricerca approvato nella seduta del 12 maggio 2016.**

La riforma in oggetto ha abrogato con l'articolo 2 bis, il diritto ai contratti di formazione (ex borse di studio) per gli specializzandi non medici, originariamente contemplati dall'articolo 8 della Legge 401 del 29/12/2000. Tale aspetto non può e non deve interessare gli specializzandi della Scuola in Specializzazione di Farmacia Ospedaliera, recentemente riordinata e riconfermata nell'Area dei Servizi Clinici a seguito del DM 68 del 04/02/2015. Si paleserebbe, in diversa ipotesi, un grave discrimine se, a seguito di tale riordino ancora in fase "metabolica" sopraggiungesse l'abrogazione del diritto che legittimava le aspettative di equiparazione al trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi medici. Infatti tutte le Scuole di specializzazione di Area Sanitaria, ricomprese dal DM 68/2015, dovrebbero disporre dei medesimi diritti, visto che gli specializzandi maturano i crediti formativi con le stesse regole ed i medesimi impegni orari, prestando parimenti attività lavorativa in formazione all'interno del Servizio Sanitario Nazionale con formula a "tempo pieno". Alla equiparazione, sempre rimandata per motivi finanziari e, gestita in modo omissivo rispetto alla Sentenza del Consiglio di Stato n° 6037 del 17 dicembre 2013, si porrebbe pietra tombale con l'approvazione dell'articolo 2 bis.



Tale ingiustizia peraltro gravata dall'unilateralità del provvedimento, presentato senza alcuna concertazione con la parte interessata, andrebbe a riguardare verosimilmente anche i farmacisti ospedalieri, che per mandato istituzionale svolgono attività assistenziale e di governo clinico (non è casuale l'inquadramento d'Area). Tra le numerose attività clinico-assistenziali svolte dai dirigenti farmacisti si segnalano, tra le altre, preparazioni galeniche personalizzate, farmaci dispensati con la distribuzione diretta (che contribuiscono alla sostenibilità economica del Sistema e alla qualificazione della spesa farmaceutica), alla terzietà nei confronti della prescrizione medica (anche per verificare costantemente criteri di appropriatezza prescrittiva) alla farmacovigilanza, alla gestione dei dispositivi medici altamente specialistici. Tutti questi compiti vengono svolti per il SSN, anche dagli specializzandi della Farmacia Ospedaliera, con un impegno orario esattamente pari a quello degli specializzandi medici. Al palese discrimine sopra descritto, si aggiunge la contestuale abrogazione degli accessi a numero programmato, deregolamentando di fatto le Scuole di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera. L'equazione "stechiometrica" finora rispettata con i numeri del turn-over verrebbe alterata con il rischio di aumentare, anche, le incidenze di precarizzazione specialistica.

Si chiede, alla luce delle motivazioni esposte, di fare chiarezza con una distinguente norma per i farmacisti afferenti alla Scuola in Specializzazione in Farmacia Ospedaliera che, così come esplicitato, essendo già riordinata ai sensi del DM 68/2015 non può e non deve essere ricompresa nell'articolo 2 bis del disegno in itinere citato in oggetto, come affermato in premessa.

Si segnala, infine, che qualora non venisse accolta la richiesta che riguarda i legittimi interessi degli specializzandi di Farmacia Ospedaliera e della scuola, le scriventi associazioni scientifiche e sindacali si riservano di adire alle vie legali della Corte Europea.

Con osservanza.

Il Segretario Generale Si.Na.F.O.

Roberta Di Turi

Il Presidente SIFACT

Andrea Messori

Il Presidente SIFO

Marcello Pani